

# REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

## Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'assegnazione e l'uso delle apparecchiature di telefonia e di strumenti per la connettività IP da rete mobile per il personale che abbia costituito un rapporto di lavoro con la Provincia di Venezia.

## Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Per assicurare il costante contatto dei soggetti istituzionali fra loro, nonché con i dipendenti dell'ente e con soggetti terzi, il cellulare è assegnato d'ufficio:

- a) agli amministratori;
- b) al Signor Segretario generale e/o al Direttore Generale;
- c) ai dirigenti.

2. Il telefono cellulare può essere concesso anche ai dipendenti nei limiti delle disponibilità definite dal contratto di telefonia mobile in vigore, su richiesta del dirigente del settore interessato da inoltrarsi al dirigente del servizio Provveditorato-Economato.

3. La richiesta, oltre a indicare se l'apparato è destinato all'uso collettivo dell'ufficio o all'uso individuale, dovrà soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) esigenze di reperibilità;
- b) frequenti servizi fuori sede;
- c) attribuzione di posizione organizzativa con determinate caratteristiche di rintracciabilità;
- d) referente per la manutenzione degli apparati telefonici;
- e) modalità particolari di svolgimento della prestazione lavorativa.

## Art. 3 –Struttura responsabile

1. L'ufficio amministrativo responsabile per il rilascio delle SIM e dell'apparato telefonico è il servizio Provveditorato-Economato.

2. L'abilitazione alla connettività IP da rete mobile deve essere richiesta al settore Informatica che rilascerà il nulla osta al servizio Provveditorato-Economato.

3. Gli accessori non previsti dal contratto per la telefonia mobile devono essere acquisiti a cura e spese del settore interessato e concordati con il gestore.

## Art. 4 - Obblighi

1. E' fatto obbligo in caso di conferimento individuale l'attivazione del contratto *dual billing*.

2. L'apparato telefonico, fatto salvo l'uso personale in modalità *dual billing*, deve essere utilizzato per le sole finalità di servizio;

3. In caso di uso collettivo, la relativa responsabilità è demandata al dirigente del settore interessato.

4. Il telefono cellulare deve risultare attivo e raggiungibile, se le condizioni tecniche lo consentono, durante tutto l'orario di lavoro, di reperibilità o di rintracciabilità del consegnatario.

5. È vietato l'utilizzo a titolo personale dei servizi delle reti di telefonia mobile che non possono essere coperti dal sistema di doppia fatturazione;

6. I dirigenti possono in qualsiasi momento decidere di effettuare verifiche sul corretto utilizzo dell'apparecchio concesso, oppure disporre il ritiro procedendo al recupero dei costi per utilizzi diversi da quelli di servizio.

## Art. 5 – Condizioni generali

1. Il dipendente si impegna a usare ed a custodire con diligenza il terminale radiomobile noleggiato, per tutta la durata del noleggio e fino al momento della sua restituzione.

2. Il possesso dell'apparato di comunicazione mobile dà luogo alle forme di responsabilità previste dal Regolamento di Contabilità per i consegnatari di beni.

3. L'attività di manutenzione degli apparati telefonici è disciplinata dal contratto stipulato con il gestore assegnatario e che prevede più centri di riferimento.

4. In caso di smarrimento o di interventi riparatori sull'apparecchiatura dovuti a cause dolose o volontarie, i relativi costi saranno posti a carico dell'utente nei limiti della franchigia prevista dal contratto.

5. I centri di riferimento a cui gli utenti dovranno rapportarsi, verranno segnalati al momento della consegna dell'apparecchio.

6. Al momento della cessazione dei requisiti che hanno dato luogo alla consegna dell'apparato telefonico, il consegnatario dovrà restituirlo, entro 8 giorni, nella propria confezione, integro e completo di tutti gli accessori ricevuti.

7. Il mancato rispetto del termine per la restituzione comporterà il blocco della SIM, mentre la restituzione incompleta comporterà l'addebito del costo di riscatto dell'apparato telefonico maggiorato, del caso, delle rate mensili non ancora pagate.

#### **Art. 6 – Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non previsto si rinvia alla direttiva del ministro per la funzione pubblica del 30 ottobre 2001 sui sistemi di telefonia ed i sistemi connessi di telecomunicazione delle pubbliche amministrazioni

#### **Art. 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'inizio del primo contratto utile per la gestione dei servizi di telefonia mobile.